

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 13 agosto 2012¹;
visto il parere del Consiglio federale del 14 novembre 2012²,

decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 32d^{bis} (nuovo) Garanzia delle spese

¹ L'autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di spese per l'esame, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti.

² L'ammontare della garanzia viene fissato tenendo conto in particolare dell'estensione, del tipo e dell'intensità dell'inquinamento. Esso viene adeguato quando il miglioramento dello stato delle conoscenze lo giustifica.

³ L'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale. L'autorizzazione è accordata se:

- a. non sono prevedibili effetti dannosi o molesti indotti dal sito;
- b. le spese dei provvedimenti previsti sono garantite; o
- c. sussiste un interesse pubblico preponderante all'alienazione o alla divisione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF **2012** 8255

² FF **2012** 8267

³ RS **814.01**

